

**sentenza**  
**11 giugno 2007**  
**n. 4938**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
Sezione 2<sup>^</sup>

ha pronunciato la seguente  
**S E N T E N Z A**  
sul ricorso n. 4787 del 1997 proposto da  
**VIGANÒ Giuseppina**

rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Manlio Corabi (con studio in Milano, via Maddalena 9), quindi dall'avv. Giuseppe Gelfi (con studio in Milano, piazzetta Guastalla 15), infine dall'avv. Claudio Orlando, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita 30

**c o n t r o**

**COMUNE di ARGEGNO**, non costituito in giudizio  
per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale 3 giugno 1997 (prot. 1868) con cui è stata irrogata la sanzione di £. 500.000, ex art. 10 legge n. 47/1985, per l'esecuzione di opere senza l'autorizzazione prevista dalla legge n. 94/82.

Visti il ricorso (notificato il 26 settembre, depositato il 24 ottobre 1997);

Vista la memoria della ricorrente;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Orlando;

Considerato quanto segue in

**FATTO e DIRITTO**

1. Con ordinanza 3 giugno 1997 il Sindaco di Argegno ha irrogato alla ricorrente la sanzione di £. 500.000, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per l'esecuzione, senza autorizzazione - in violazione dell'art. 7, comma c) [recte: art. 7, secondo comma, lettera c)] del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94 - di "opere riconducibili alla straordinaria manutenzione afferenti alla rimozione/demolizione di manufatti costituenti la copertura a portico (orditura, manto di copertura e pilastri) al mappale 418 della Sezione Censuaria di Argegno": opere "eseguite da ignoti, ma soggettivamente ricadenti per responsabilità al proprietario dell'area".

La ricorrente, proprietaria - per acquisto fattone con atto di compravendita 27.5.1996 - dei terreni censiti in catasto ai mappali 418, 1848, 1850, premesso che sul mappale 418 v'erano resti di una capannetta in stato di abbandono, un tempo adibita a ricovero attrezzi, e di avere provveduto alla rimozione di detti resti in occasione della recinzione dell'area, regolarmente assentita dal Comune (autorizzazione 27.1.1997 n. 1), impugnò l'ordinanza per i seguenti motivi:

- omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- omessa indicazione dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza;
- insufficienza della motivazione *per relationem*, non accompagnata da indicazioni utili ad accedere all'atto di riferimento, non allegato, né reso dispo-

**Sezione 2<sup>^</sup>**

n.  
reg. sent.

n. 4787/97  
reg. ric.

nibile o reperibile;

- contraddittorietà con l'autorizzazione alla recinzione dell'area, emessa dal Comune sulla scorta di documentazione catastale e fotografica evidenziante uno stato dei luoghi tale da richiedere necessariamente, ai fini della recinzione, lo spostamento dei detriti;

- travisamento ed erronea valutazione dei fatti, non potendo qualificarsi come intervento di manutenzione straordinaria la rimozione di macerie conseguenti non a demolizione di un manufatto per opera dell'uomo, ma a rovina del medesimo per azione del tempo e degli elementi atmosferici.

Con ordinanza cautelare 13.11.1997 n. 3784 la Sezione ha accolto la domanda di sospensiva.

2. Il ricorso è fondato per la ragione dedotta con il primo motivo, non risultando né dal contesto dell'ordinanza né *aliunde* che la ricorrente sia stata informata dell'avvio del procedimento e che nel corso di esso abbia potuto interloquire con l'Amministrazione prospettando e documentando eventuali ragioni a suo favore (inerenti: alla preesistenza di un manufatto ovvero di mere rovine o detriti; alla qualificazione dell'intervento; alla configurabilità dell'illecito; ecc.).

La censura, di carattere assorbente (cfr. Cons. Stato VI 26.10.06 n. 641, 14.1.03 n. 98, 31.9.00 n. 4649) esime il Collegio dall'analisi delle ulteriori doglianze. Si ravvisano ragioni sufficienti per denegare la rifusione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente